

Corte dei Conti - Banca dati delle Decisioni

[Scarica](#)

[Home-->Ricerca nei Recuperati-->Risultati--> Provvedimento](#)

[Avvia Ricerca](#)

[Stampa](#)

[Torna ai
risultati](#)

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO	Sentenza	134	2009	Responsabilità	04-03-2009

REPUBBLICA ITALIANA 134/2009 A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

dr. ----- Presidente
dr. ----- Consigliere
dr. ----- Consigliere
dr. ----- Consigliere
dr. ----- Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'appello iscritto al n. 29124 del registro di segreteria prodotto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio *nei confronti* della signora -----, rappresentata e difesa dall'avv. ----- *avverso* la sentenza n. 26/E.L./2007 resa dalla Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009, il Consigliere relatore, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dr. ----- e l'avv. ----- per la parte appellata..

FATTO

Con atto di citazione, la competente Procura regionale conveniva in giudizio la d.ssa -----, per sentirla condannare al risarcimento del danno da disservizio e di quello all'immagine dell' ASL n. 3 dell'----- da lei causato per complessivi Euro 25.000,00 (rispettivamente: Euro 10.000,00 ed Euro 15.000,00), derivante da negligente condotta tenuta quale medico, in occasione dello svolgimento di servizio

di Guardia medica in data -----, in -----.

Al riguardo parte attrice rappresentava che la -----, nell'anzidetta qualifica, alla data sopra riportata, attorno alle ore 16,45, aveva rifiutato una visita domiciliare ad un paziente minore che manifestava sintomi febbrili, adducendo l'eccessiva mole di lavoro che le incombeva in quel momento. In particolare sottolineava che la ----- veniva chiamata al telefono dapprima dalla madre del paziente, alla quale avrebbe opposto un primo rifiuto all'effettuazione della visita domiciliare indicando, comunque, l'assunzione di un farmaco per via inalatoria utile a fini terapeutici; in un secondo momento opponeva lo stesso rifiuto al padre del paziente, che l'aveva nuovamente chiamata al telefono qualificandosi come carabiniere, provocandone una risentita reazione verbale.

La Procura, sentiti i genitori del bambino, coprotagonisti nella vicenda – i quali hanno dichiarato che la dottoressa avrebbe proceduto a diagnosi e prescrizione terapeutica per telefono, li avrebbe invitati ad andare a ritirare presso di lei la ricetta benché essi fossero impossibilitati a farlo per non lasciare il bambino senza assistenza e che alle 17 dello stesso giorno avrebbero poi deciso di rivolgersi all'ospedale spoletino – ha ritenuto sussistenti i presupposti per invitare la ----- a fornire deduzioni su una ipotesi di danno da disservizio causato all'Azienda datrice di lavoro per Euro 10.000 nonché per un danno all'immagine pari ad Euro 15.000,00.

In replica la dottoressa ha contestato le argomentazioni della precedente, richiamando quanto contenuto nel Registro delle chiamate (del quale ha depositato uno stralcio: in cui emergono gli orari e i contenuti sommariamente riassunti delle richieste di intervento), facendo riferimento ai propri obblighi di servizio ed all'impossibilità di effettuare l'intervento richiesto per contemporanea assenza dei

colleghi di turno, nonché al fatto che, comunque, i genitori del bambino non avevano fornito l'indirizzo ove effettuare, al rientro dei colleghi, la visita domiciliare richiesta.

Inoltre, la stessa ha stigmatizzato le infondate ed unilaterali notizie apparse sulla stampa, dalle quali l'istruttoria ha tratto spunto, precisando – come riferitole dalla madre nel corso della prima chiamata – che il paziente era stato visitato il giorno precedente dal pediatra, alle cui cure era ordinariamente soggetto, che aveva diagnosticato una banale sindrome influenzale, così che la sintomatologia rappresentata non era di particolare rilevanza e tale da far ritenere grave ed urgente la situazione; la presenza di sintomi preoccupanti, del resto, l'avrebbe indotta a consigliare alla madre il ricovero immediato mediante utilizzo del servizio 118.

E' poi avvenuto che il bambino è stato condotto dai genitori presso l'ospedale di ----- ed affidato alle cure di altro sanitario, dr. -----, che l'ha sottoposto a terapia farmacologica per una diagnosi di “bronicostenosi con forte tonsillite”.

Risulta, altresì, agli atti che l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ----- ha dato corso ad accertamenti istruttori all'esito dei quali, preso atto delle risultanze documentali, ha disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei confronti della d.ssa -----.

Parte attrice, effettuata un'ampia disamina delle regole disciplinanti il servizio di guardia media - posti in dubbio: 1) la validità probatoria dello stralcio del registro di servizio prodotto dall'Azienda, in quanto i nomi dei richiedenti sono stati coperti in ossequio alle disposizioni in materia di tutela di dati personali e 2) la validità della dichiarazione di archiviazione dell'ordine dei medici, in quanto assunta a seguito di istruttoria priva delle dichiarazioni dei genitori del paziente -

ha affermato che:

---la ----- avrebbe tenuto una condotta produttiva di danno da disservizio all'Azienda datrice di lavoro desostanziando la propria funzione mediante il rifiuto all'effettuazione della visita domiciliare richiestale e limitandosi a diagnosi e terapia formulate per telefono;

---avrebbe procurato danno all'immagine dell'Azienda n. 3 ----- mediante la medesima condotta, in quanto avrebbe determinato nella collettività sentimenti di sfiducia nei riguardi del servizio sanitario pubblico, tenuto anche conto dell'eco sui mezzi d'informazione avuto sulla vicenda.

Il giudice di prime cure, chiamato a stabilire se la condotta tenuta dalla convenuta sia stata antidoverosa, connotata da dolo o colpa grave ed abbia determinato un comprovato, ingiusto pregiudizio alla ASL n. 3 umbra, asseritamente danneggiata in termini di disservizio e lesione dell'immagine subiti, ha respinto la domanda attrice e, per l'effetto, ha prosciolto la convenuta da ogni addebito per i fatti ivi dedotti, ampiamente argomentando in ordine alla insussistenza dei presupposti per accertare la esistenza del danno erariale ipotizzato dalla Procura.

In particolare, il giudice ha ritenuto:

-- inconsistenti, le contestazioni sull'attendibilità dei dati emergenti dal registro delle chiamate, fornito dall'Azienda in fotocopia e depennato dei nomi degli altri utenti, sia per l'assenza di qualsivoglia elemento che potesse ingenerare dubbio sulla falsità del documento, sia perché la Procura regionale, in forza dei propri poteri istruttori, ben avrebbe potuto procedere ad accertamenti diretti;

--non attendibili i fatti posti a fondamento dell'azione, che non solo risultano smentiti dal registro fornito dall'Azienda sanitaria, ma per di più, basati solo sulle affermazioni dei genitori del bambino, senza che nell'atto introduttivo sia

ravvisabile il benché minimo rilievo circa l'avvenuta effettuazione di un confronto tra tali affermazioni e quanto risultante sia dalla documentazione ufficiale sia dalle dichiarazioni della d.ssa ----- e dei suoi colleghi.

Sulla base di tali presupposti il Collegio giudicante rilevato :

a) che effettivamente fin dalla prima chiamata telefonica ricevuta, la ---- ha potuto avere chiaro che il bambino fosse stato già visitato il giorno precedente dal pediatra che ordinariamente lo seguiva, ed in tal senso deponne chiaramente l'annotazione sul registro delle chiamate, cosicché sussisteva già un elemento di rassicurazione circa l'effettiva (non) gravità della patologia sofferta dal paziente;

b)-che il disappunto manifestato dalla madre del paziente è emerso all'atto non del diniego di intervento domiciliare, bensì a fronte dell'indicazione di assunzione di un farmaco inalatorio del quale era sprovvista in casa e che riteneva fosse la stessa guardia medica a doverle recapitare, con evidente fraintendimento circa le prestazioni che detto servizio deve fornire agli assistiti;

c)-che in nessuna delle due occasioni di contatto telefonico tra i genitori del paziente e la guardia medica spoletina è mai stato fornito l'indirizzo presso il quale –eventualmente – l'intervento sarebbe dovuto essere effettuato, così da rendere non censurabile la condotta della ----- neppure sotto il profilo della mancata ricerca di uno dei colleghi in visita, per inviarlo anche presso i richiedenti in questione non appena libero;

ha ritenuto la condotta della d.ssa ----- aderente agli obblighi di servizio quali disciplinati dalle norme contrattuali (puntualmente richiamate) con conseguente reiezione della citazione in giudizio in quanto destituita da ogni fondamento giuridico.

Avverso la citata sentenza di assoluzione la Procura regionale ----- ha prodotto appello non condividendo le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di prime cure con riguardo sia al merito che alla formula assolutoria.

In primo luogo, premesso che la volontà di disconoscere la conformità del

documento prodotto in fotocopia dalla controparte è stato evidenziata sia nell'atto di citazione che nella requisitoria orale del 5 dicembre 2006, ha ribadito che l'apposizione degli "omissis" nel registro delle chiamate esclude la conformità all'originale del documento.

Infatti, ai sensi dell'art. 2719 c.c. le riproduzioni fotografiche fanno piena prova delle cose rappresentate, ma l'eventuale disconoscimento della conformità alle cose della riproduzione da parte di colui contro il quale sono state prodotte, pur non ponendo nel nulla l'esibizione della fotocopia "determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale". In sostanza, se a carico della parte contro la quale si vuol far valere la fotocopia (il P.M.) sussiste l'onere di manifestare la volontà di disconoscerne la conformità, a carico dell'altra parte sussiste quello di dimostrarne l'ostentata rispondenza. Soltanto una volta che tale conformità sia stata verificata, la fotocopia riacquista "ex tunc" il valore di piena prova riconosciute dall'art. 2719 c.c.

Nel caso di specie, non soltanto la difesa della convenuta non ha ottemperato all'onere di dimostrare la conformità all'originale dello stralcio del registro delle chiamate, ma lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto di glissare su detto argomento limitandosi a definire la specifica formulazione della procura "*illazioni ed obiter dictum*" e, conseguentemente non decidendo il merito. La sentenza, perciò, a parere della procura, è da dichiarare nulla.

La Procura ha contestato, inoltre, l'asserzione che l'atto introduttivo del giudizio sia fondato esclusivamente sulle affermazioni dei genitori del bambino, risultando, invece, chiaramente, la valutazione, nel corso dell'istruttoria, anche di altra documentazione non prodotta dai genitori del minore interessato.

Ha sottolineato, altresì, che le deduzioni presentate dalla ----- riportano apposta

in calce la firma della convenuta visibilmente non autografa; circostanza di cui la sentenza non si è fatta carico, al pari di tutte le considerazioni svolte in udienza dalla procura, limitandosi a recepire pedissequamente le argomentazioni della difesa e disattendendo completamente le tesi di parte attrice.

Ha rimarcato, poi, che gli obblighi gravanti sulla ----- sono ben più numerosi e pregnanti di quelli succintamente riportati in sentenza: a supporto dell'affermazione ha richiamato il codice deontologico dei medici, ha ricordato la delicatissima funzione dei medici di guardia medica, ha illustrato la situazione psicologica del paziente quando si rivolge al medico della guardia medica in assenza del proprio medico di fiducia, gli orari di accesso telefonico alla guardia medica, le modalità di accesso ed il potere di prescrizione dei farmaci, il giuramento di Ippocrate.

Il tutto per concludere per una evidente violazione del dovere d'ufficio da parte della d.ssa -----, concretizzatosi in danno da disservizio mediante il rifiuto all'effettuazione della visita domiciliare richiestale e limitandosi a diagnosi e terapia.

Infine, la procura ha rinvenuto nella sentenza appellata l'omissione della pronuncia in ordine ad una delle precise richieste di parte: il danno all'immagine; omissione che, ad avviso della stessa si concretizza nella "violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato" comportante vizio di omessa pronuncia.

Conclusivamente la Procura regionale ha chiesto la riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, in via principale di:

a)-dichiarare il vizio di omessa pronuncia della sentenza appellata, totale per l'avanzata richiesta di danno all'immagine e parziale per il danno da disservizio;

b)-dichiarare la nullità per la mancata considerazione della requisitoria orale in udienza del P.M.;

c)-condannare la -----, al pagamento in favore dell'Erario della somma di Euro 25.000,00, quale risarcimento del danno complessivamente arrecato all'Amministrazione, ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua;

d)-condannare la ----- al pagamento delle spese di giudizio.

Con memoria del 23 dicembre 2008 si è costituita in giudizio l'appellata, tramite il proprio legale, il quale richiamando gli scritti prodotti in primo grado nonché le motivazioni svolte dal primo giudice, in via principale, ha chiesto il rigetto dell'appello ed in subordine l'esercizio del potere riduttivo.

A sostegno ha prodotto il decreto del 7 novembre 2008 con il quale il GIP del Tribunale di ----- ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico della ----- per l'ipotesi di reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328 c.p.. ritenuto che "la notizia di reato appare infondata e gli elementi risultanti dai fatti in esame non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio come emerge dalla motivazione del P.M....".

Sul punto la difesa ha sottolineato che la motivata richiesta di archiviazione contiene una ricostruzione dei fatti (sulla base anche dell'acquisizione di ulteriori elementi probatori sul piano testimoniale) del tutto conforme a quella risultante dalla sentenza gravata e che smentisce in toto l'impianto motivazionale della Procura regionale.

Dalla motivazione emerge, infatti, che la stessa madre del bambino, sentita a sommarie informazioni, avrebbe confermato la circostanza (risultante dal registro delle chiamate) secondo cui la stessa il giorno 19.2.2005 alle ore 16,45, interrompeva la comunicazione telefonica (con la d.ssa -----) "senza fornire le

proprie generalità sebbene più volte richieste”.

Cosicché, a parere della difesa, appare evidente che, una volta accertata in punto di fatto, anche sulla base di ulteriore documentazione regolarmente indicata, la circostanza che la madre del bambino ha ommesso di fornire le proprie generalità nel corso della telefonata alla Guardia medica (determinando – a tutto voler concedere – l’impossibilità di inviare, appena possibile, altro sanitario), viene a cadere ogni rilevanza delle censure esposte con il primo motivo di appello concernenti la prospettata non conformità all’originale della copia del registro delle chiamate e delle annotazioni ivi contenute.

E ciò sulla base che, la condotta della -----, così come confortata anche da ulteriori mezzi di prova, deve considerarsi pienamente legittima (o meglio doverosa) con conseguente insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di danno erariale, sia per disservizio, sia sotto il profilo di danno all’immagine.

All’odierna pubblica udienza entrambe le parti, come sopra rappresentate, hanno concluso come in atti.

DIRITTO

Con l’appello all’esame la Procura Regionale ha contestato la sentenza emessa dal giudice di prime cure sotto diversi aspetti.

In primo luogo ha censurato, con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2718 e 2719 c.c., la “idoneità probatoria dello stralcio del registro delle chiamate” sostenuta dal Collegio regionale.

Al riguardo, questo organo giudicante sottolinea che l’apposizione degli omissis costituisce un mezzo largamente utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche allorché il documento rilasciato in copia conforme contiene una pluralità di elementi estranei all’interesse fatto valere dal soggetto richiedente copia. Poiché

nella specie, avevano rilevanza le sole due telefonate effettuate dai genitori del bambino, correttamente, a richiesta della parte interessata (d.ssa ----), l'ufficio ha rilasciato lo stralcio del documento conforme all'originale (atto sul quale, peraltro, non è mai sorta contestazione di falsità) e tale stralcio, insieme ad altri elementi, è stato preso in considerazione dal giudice di prime cure per pervenire alla decisione di assoluzione.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla procura regionale nel gravame all'esame, questo Collegio è dell'avviso che il giudice ha dato atto nella sentenza (cfr. pag. 10) delle doglianze della procura in ordine alla integrità del documento e, al riguardo, ha espressamente sottolineato che *"l'inattendibilità del documento, affermata dalla Procura, sul mero elemento costituito dalla cancellazione sul documento dell'Azienda – operata a fini di tutela della riservatezza – degli altri chiedenti assistenza al Servizio di guardia medica annotati sull'apposito registro, senza però procedere né ad un riscontro diretto (come pure sarebbe stato nei suoi poteri istruttori) sulla documentazione originale, e neppure all'assunzione di alcuna iniziativa che – sul presupposto che la pretesa inattendibilità radichi in una falsità documentale – facesse constatare dall'a.g.o. competente la non genuinità e l'eventuale arte fazione del documento stesso"*.

Il Collegio ritiene, inoltre, di condividere le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine allo svolgimento dell'istruttoria in senso unidirezionale. Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, vi è una sola indicazione di qualche rilievo circa l'avvenuta effettuazione di un confronto tra le affermazioni dei genitori del bambino e quanto risultante dalla documentazione ufficiale.

Vero è che la procura anche in appello continua ad argomentare sempre partendo dal presupposto che la d.ssa ----- fosse a conoscenza, al momento del fatto, della generalità dei soggetti (nomi ed indirizzo) che hanno chiamato e che la stessa

potesse tranquillamente abbandonare la sede della Guardia medica in assenza di altri medici addetti.

Nessun elemento in tal senso è stato acquisito agli atti del processo, anzi tutti gli atti istruttori hanno dimostrato il contrario e cioè che la d.ssa ----- ha assolto correttamente gli obblighi di servizio, in esecuzione del contratto che al tempo legava l'appellata all'Amministrazione sanitaria (cfr. accordo per gli anni 1998/2000).

Ne', peraltro, la Procura ha chiarito quale importanza poteva assumere la produzione integrale del registro attestante anche le chiamate telefoniche fatte alla Guardia medica da parte di altri soggetti estranei alla vicenda in esame.

Anche la censura della omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento di danno all'immagine, non merita di essere accolta, avendo il giudice di prime cure ritenuto la citazione del tutto priva di fondamento e, consequenzialmente, *“da respingere, con l'effetto del proscioglimento della stessa dagli addebiti ivi contenuti, in quanto risulta dimostrato che la condotta tenuta non fu caratterizzata da alcuna antidoverosità che....costituisce elemento essenziale, unitamente all'elemento psicologico del necessario grado ed al nesso causale, per l'affermazione della responsabilità risarcitoria in sede amministrativa.*

E' di tutta evidenza, infatti, che avendo il Collegio, statuito il proscioglimento dagli addebiti, ogni ulteriore argomentazione in ordine al danno all'immagine diveniva superflua giacché tale profilo di danno è suscettibile di rilievo solo in presenza di una condotta antigiuridica, nella fattispecie ritenuta non sussistente.

Per quanto precede le censure esposte nell'atto di appello non meritano accoglimento.

Spese legali a favore della parte appellata: Euro 2.000,00

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale - definitivamente pronunciando respinge l'appello prodotto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per -----.

Spese legali a favore della parte appellata Euro 2.000,00

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2009

L'estensore

Il Presidente

f.to -----

f.to-----

Depositata in Segreteria 04/03/2009

Il Dirigente

f.to -----

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA APPELLO	Sentenza	134	2009	Responsabilità	04-03-2009